

Al Comune di Castelverrino
Via San Rocco, 71
86170 Castelverrino (IS)

E p. c. Al Consigliere comunale
Gruppo Consiliare di minoranza
“.....”

Parere

Parere reso ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. a) del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006 sul “Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi” predisposto dallo stesso Comune di Castelverrino, provincia di Isernia.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 25 novembre 2008, vista la nota del 23.07.2008 del Comune di Castelverrino con la quale è stato chiesto il parere della Commissione sul suddetto regolamento, esaminati gli atti ed udito il relatore

PREMESSO

Che il Consigliere comunale del comune di Castelverrino, provincia di Isernia, in data 1 agosto 2007, aveva formulato a questa Commissione richiesta di parere in ordine, sostanzialmente, alle modalità del diritto d'accesso dei consiglieri comunali ed al potere del Consiglio comunale di introdurre limiti all'accesso in argomento; in particolare, il consigliere allegava alla richiesta la corrispondenza in cui il Comune di Castelverrino, pur manifestando la volontà di consentire l'accesso e di fornire ogni utile informazione all'esercizio del mandato, *de facto* lo limitava fortemente in applicazione della modifica apportata agli artt. 11 e 12 del regolamento comunale aventi ad oggetto la disciplina del diritto d'accesso dei consiglieri comunali.

Ed in effetti la formulazione dei citati articoli limitava fortemente l'accesso in quanto l'art 11, innanzitutto, lo subordinava ad “una richiesta motivata in cui andranno indicate le modalità connesse all'esercizio del mandato”. Inoltre, la stessa disposizione poneva ulteriori ed irragionevoli limiti laddove riconosceva il diritto ad ottenere copie, “solo dopo la presa visione, con indicazione e motivazione specifica dei documenti da richiedere, al rilascio di copie di atti non corposi, nonché delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta e delle determine che sono normalmente costituiti da n. 4 fogli, e di visionare solo gli allegati”.

Pertanto, questa Commissione, nel parere reso allo nella seduta del 7 aprile 2008, dopo aver illustrato l'ampio e speciale diritto d'accesso dei consiglieri comunali alla luce del TUEL e della giurisprudenza amministrativa formata in materia, invitava contestualmente il comune di Castelverrino a modificare gli articoli del Regolamento comunale concernenti l'accesso in questione.

Successivamente, con nota del 23 luglio 2008, lo stesso comune ha trasmesso le modifiche apportate alle citate disposizioni regolamentari chiedendo alla scrivente il relativo parere.

Nel frattempo, con nota inoltrata a questa Commissione in data 22 agosto 2008, il consigliere ritiene la nuova formulazione degli artt. 11 e 12 in argomento addirittura peggiorativa rispetto alla precedente, con conseguenti ulteriori limitazioni al diritto d'accesso dei consiglieri comunali.

Quanto all'art. 11, la Commissione ritiene che, per le stesse considerazioni espresse in occasione del precedente parere 7 aprile 2008, ancora residui una limitazione all'accesso dei consiglieri comunali laddove riconosce il diritto al rilascio di copie di atti, deliberazioni, determine "dopo averne preso visione". Va, Infatti, considerato che sia la visione che il diritto ad ottenere copia degli atti dell'ente sono alcune delle espressioni in cui si sostanzia lo speciale accesso dei consiglieri comunali previsto dall'art. 43 del suddetto T.U.E.L. 267/2000 e, dunque, nel testo del novellato art. 11, la presa visione sembra congegnata come un adempimento preliminare all'ottenimento dell'atto richiesto.

Pertanto, si esprime il parere che dal testo vada cancellata la locuzione "dopo averne preso visione".

Inoltre, secondo la citata disposizione regolamentare, l'accesso viene riconosciuto tenendo conto "anche dal contenimento de costi nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa". L'affermazione di tale principio lascia intendere che viene rimessa alla discrezionalità dell'ufficio comunale la valutazione e, poi, la scelta tra il consentire l'accesso del consigliere comunale o favorire l'economicità dell'azione amministrativa. Se così è, ne deriva la palese violazione dello speciale diritto dei consiglieri comunali di cui all'anzidetto art. 43 e, conseguentemente, questa Commissione ritiene che l'espressione debba essere eliminata.

L'art. 12, 2° co., del regolamento in esame prevede, infine, la facoltà di delega ad altro consigliere purché dello stesso gruppo, in considerazione della disciplina sulla privacy.

Come già osservato nel precedente parere, del tutto inutile appare il richiamo alla normativa sulla privacy in quanto l'ampiezza del diritto d'accesso dei consiglieri comunali è bilanciato dall'obbligo del segreto cui sono tenuti, ai sensi del co. 2 del richiamato art. 43 ed, inoltre, proprio a causa dell'obbligo del segreto che grava sugli stessi, questa Commissione ha costantemente ritenuto l'accesso de quo vada esercitato personalmente.

PQM

La Commissione invita nuovamente il Comune di Castelverrino a modificare il Regolamento nel senso indicato.

Al Comune di Merlara
Piazza Martiri della Libertà n. 9
35040 Merlara (PD)

Oggetto: Accesso dei consiglieri comunali ai registri delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio.

Il comune di Merlara, (Padova), con nota in data 20 settembre 2007, aveva formulato richiesta di parere circa l'accesso dei consiglieri comunali al registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio nella parte in cui sono annotate le affissioni effettuate per conto di altri Enti.

In premessa, il suddetto Comune aveva fatto presente che la locale IPAB si avvale dell'Albo comunale per la pubblicazione dei propri atti deliberativi e dei provvedimenti in genere.

La richiesta di parere era stata originata dalle reiterate richieste d'accesso dei consiglieri comunali di minoranza che intendono, in tal modo, esercitare il controllo sull'operato dello stesso Ente, evidentemente anche attraverso la consultazione dell'Albo.

Questa Commissione, nella seduta del 7 aprile 2008 aveva espresso parere favorevole nella considerazione che la materia dell'accesso dei consiglieri comunali (e provinciali) è regolata dalla speciale normativa prevista dal T.U.E.L. n. 267/2000 il cui art. 43, così come interpretato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (che, peraltro, in tale occasione veniva ripercorsa), riconosce agli stessi "il diritto di ottenere dal comune nonché delle loro aziende ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato", cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici del comune e della provincia di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Successivamente, in data 19 maggio 2008, il comune di Merlara ha chiesto di modificare il citato parere della Commissione in quanto le IPAB non sono più enti dipendenti, bensì autonomi.

Inoltre, contestualmente, ha inoltrato a questa Commissione la nota del 12 febbraio 2008 con la quale il Difensore civico del Veneto si esprime sull'accesso agli atti delle IPAB e, tra l'altro, sembrerebbe - (non essendo stati allegati, da parte del comune, gli atti che hanno originato tale pronuncia) - riconoscere il diritto d'accesso agli atti della locale IPAB ai consiglieri comunali che siano anche consiglieri d'amministrazione dell'ente di assistenza e beneficenza.

Tutto ciò premesso, questa Commissione, pur prendendo atto del riordino delle IPAB intervenuto con l. 8 novembre 2000, n. 328, e con il successivo d.lgs. 4 maggio 2001 che hanno attribuito ai predetti enti maggiore autonomia, ritiene che le citate modifiche legislative non abbiano inciso sul diritto dei consiglieri comunali di accedere agli atti in possesso del comune, nel caso di specie pubblicati nell'albo Pretorio, evidentemente anche se provengono da enti diversi.

Infatti, nella fattispecie in esame, la legittimazione all'accesso dei consiglieri comunali nasce per il solo fatto di essere da essi stessi rivolta ad un'informazione in possesso dell'amministrazione comunale di appartenenza, secondo la oramai consolidata e più volte richiamata giurisprudenza interpretativa dell'art. 43 del T.U.E.L. il quale riconosce loro un amplissimo diritto all'informazione nei confronti degli enti comunali funzionalizzato al pieno ed effettivo esercizio del mandato espletato.

Per le considerazioni esposte, questa Commissione conferma il parere reso nella seduta del 7 aprile 2008

OGGETTO: Diritto di accesso di un consigliere comunale alla registrazione della seduta del consiglio comunale

Il Segretario comunale del Comune di Albairate, a seguito di richiesta di accesso al verbale della discussione di un punto all'ordine del giorno di un consiglio comunale, verbale non ancora redatto all'atto della richiesta, e ad altri documenti, procedeva a trasmettere i documenti richiesti, preannunciando l'invio del verbale redatto con le modalità consuete (vale a dire sulla base degli appunti presi dal segretario comunale) non appena pronto, e facendo presente che la registrazione, a causa della sua pessima qualità, era inutilizzabile.

Si chiede, implicitamente, il parere della Commissione in ordine alla correttezza dell'operato del Segretario comunale di Albairate in relazione all'istanza di accesso in discorso.

Il segretario comunale del Comune di Albairate, richiamato quanto disposto dal regolamento del Consiglio comunale in ordine alla possibilità di registrazione delle sedute del consiglio comunale ed alla facoltà dei consiglieri comunali, ove la registrazione sia stata effettuata, di chiederne l'ascolto in caso di contestazione sui verbali redatti sulla base degli appunti presi dal segretario comunale, sembrerebbe prospettare la possibilità di negare l'accesso alla registrazione di una seduta del Consiglio comunale, essendo la stessa di pessima qualità e, pertanto, inutilizzabile.

La registrazione della seduta di un Consiglio comunale rientra certamente nel novero dei documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) (“..ogni rappresentazione grafica, fotocinematica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti....detenuti da una pubblica amministrazione.”), ai quali è garantito il diritto di accesso degli interessati.

Ne consegue che la cattiva qualità della registrazione della seduta del consiglio comunale, cui ci si riferisce nella richiesta di parere, non giustifica il diniego dell'accesso alla registrazione stessa, che costituisce un documento amministrativo, al pari del verbale redatto dal segretario comunale.

La Commissione esprime parere favorevole all'integrale accoglimento dell'istanza di accesso in base alla normativa generale sulla trasparenza e senza che sia necessario fare richiamo alla normativa di speciale favore prevista per i consiglieri comunali.

Comune di Poggibonsi
Sportello Unico attività produttive
Piazza Cavour, n. 2
53036 Poggibonsi (SI)

OGGETTO: Diritto di una compagnia petrolifera ad accedere alla documentazione relativa alle autorizzazioni di impianti di distribuzione di carburanti

Il Comune di Poggibonsi, con e-mail del 28 maggio 2007, chiede alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di emettere parere in ordine alla richiesta di accesso ai documenti relativi a due procedimenti amministrativi attivati per ottenere il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di due impianti di distribuzione di carburanti, avanzata da una compagnia petrolifera titolare di altri impianti localizzati nel territorio comunale, motivando la propria istanza di accesso con riferimento alle interferenze che i nuovi impianti avranno su quelli di proprietà della società istante.

Il Comune sarebbe intenzionato a concedere l'accesso solamente alle autorizzazioni rilasciate dal Comune, ma non anche alle relative istanze ed alla documentazione ad esse allegata, l'istanza di accesso a tali documenti apparendo preordinata ad un controllo dell'operato del Comune.

La Commissione ritiene che l'istanza di accesso della compagnia petrolifera debba essere accolta integralmente.

Non vi è dubbio che la società istante vanti un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere a tutti i documenti relativi ai procedimenti amministrativi sfociati nel rilascio delle due autorizzazioni per la realizzazione di due impianti di distribuzione carburanti localizzati nel territorio del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, essendo titolare di altri impianti di distribuzione carburanti ubicati nello stesso ambito territoriale.

La specificità del contenuto dell'istanza di accesso esclude che essa possa esser rigettata, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge n. 241/90 per esser preordinata all'esercizio di un controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione comunale.

La Commissione esprime parere favorevole all'integrale accoglimento dell'istanza di accesso.

Comune di Caorle
Via del Passarin, n. 15
30021 Caorle (VE)

OGGETTO: Sito internet “.....”

Il Comune di Caorle, venuto a conoscenza del fatto che sul sito internet di un gruppo consiliare di minoranza erano stati pubblicati documenti di vario tipo (deliberazioni di Giunta comunale, progetti, relazioni, pareri di organismi tecnici ecc.), di cui i consiglieri comunali appartenenti al gruppo stesso erano venuti in possesso in ragione della carica rivestita, diffidava i consiglieri appartenenti a tale gruppo ad omettere la pubblicazione sul loro sito di atti detenuti per l'espletamento del proprio mandato.

Avendo tale gruppo consiliare continuato a pubblicare sul sito in questione documenti di varia natura, il Comune chiede di conoscere il parere della Commissione in ordine alla conformità alla normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi e di uso delle tecnologie informatiche del comportamento tenuto dai responsabili del sito.

La Commissione si ritiene incompetente ad esprimere il parere richiesto dal Comune di Caorle.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del d.p.r. n. 184/2006, la Commissione, nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, esprime pareri in materia di accesso.

Il quesito sottoposto all'esame della Commissione non concerne l'esercizio del diritto di accesso, disciplinato dalla legge n. 241/90 e dal d.p.r. n. 184/2006, ma la liceità della pubblicazione su internet da parte di soggetti appartenenti alla minoranza consiliare di atti e di documenti legittimamente acquisiti in ragione della carica da essi rivestita.

Si tratta di una problematica concernente la correttezza dell'impiego delle tecnologie informatiche assolutamente estranea alla sfera di competenza della Commissione.

La Commissione dichiara la propria incompetenza ad esprimere il parere richiesto dal Comune di Caorle.

Comune di Castiglione del Lago
Piazza Gramsci, n. 1
06061 Castiglione del Lago (PG)

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso ai tabulati telefonici del servizio biblioteca.

Il Sindaco del Comune di Castiglione del Lago, con nota n 12231 del 27 marzo 2208, al fine di verificare la correttezza dell'impiego dell'utenza telefonica assegnata al Servizio Biblioteca comunale, aveva chiesto al funzionario responsabile dell'Area cui afferisce il predetto Servizio, ed al responsabile dell'Area Affari Generali- Vigilanza, di effettuare i dovuti accertamenti e di provvedere - se del caso - alla contestazione degli addebiti ed al recupero di eventuali somme indebitamente poste a carico dell'amministrazione comunale.

Il Responsabile del Servizio Biblioteca comunicava il numero delle chiamate effettuate durante il mese di agosto del 2007 mediante l'utenza telefonica di servizio, distinguendo tra quelle effettuate ad utenze della rete fissa e quelle effettuate a cellulari, ed avendo cura di indicare distintamente le chiamate per motivi di servizio e quelle personali.

Lo stesso Responsabile del Servizio Biblioteca, richiesto dal Responsabile di area di indicare gli intestatari delle utenze contattate, non forniva le informazioni richieste, assumendo che i dati in questione rientrassero tra quelli personali protetti dal d.lgs. 196/2003.

Il Sindaco del Comune di Castiglione del Lago chiede di conoscere il parere della Commissione in ordine alla possibilità per il Comune di accedere ai tabulati telefonici del Servizio Biblioteca comunale al fine di identificare le utenze contattate durante un determinato periodo di tempo.

La Commissione si ritiene incompetente ad esprimere il parere richiesto dal Comune di Castiglione del Lago.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del d.p.r. n. 184/2006, la Commissione, nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, esprime pareri in materia di accesso.

Il quesito sottoposto all'esame della Commissione non concerne l'esercizio del diritto di accesso, disciplinato dalla legge n. 241/90 e dal d.P.R. n. 184/2006, diritto avente ad oggetto l'acquisizione di documenti amministrativi da parte di un soggetto destinatario dell'azione amministrativa, ma la possibilità per una Pubblica Amministrazione di identificare le utenze telefoniche contattate da un'utenza assegnata ad un'articolazione organizzativa della stessa, compatibilmente con il rispetto del diritto alla privacy.

Si tratta di una problematica relativa alla corretta applicazione della disciplina di tutela del diritto alla privacy, assolutamente estranea alla sfera di competenza della Commissione.

La Commissione dichiara la propria incompetenza ad esprimere il parere richiesto dal Comune di Castiglione del Lago.

Dott.ssa
Ripartizione acquisti, servizi e contratti
Università degli studi di Ferrara
Via Savonarola, 9
44100 Ferrara

OGGETTO: Diritto d'accesso - congruità dei costi di ricerca, visura e copia.

Con riferimento al quesito posto da codesta Ripartizione questa Commissione esprime l'avviso che i costi di ricerca, misura e copia, indicati nella bozza di ordinanza qui trasmessa, possano ritenersi congrui.

Peraltro non può non rilevarsi che la funzione dello speciale regolamento per l'accesso che le singole amministrazioni hanno facoltà di predisporre è quella di integrare le disposizioni dettate, in via generale, dalla legge 9 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, e dal relativo regolamento approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184; ed in particolare quello di precisare i casi di esclusione o di differimento dell'accesso con riferimento alle particolari situazioni delle singole amministrazioni. Il regolamento predisposto al riguardo dall'Università costituisce invece una generica ed estremamente sintetica indicazione di alcuni principi della normativa statale; e come tale non risponde alla specifica funzione al quale il regolamento speciale è preordinato.

Comune di Volla
Via Aldo Moro, 1
80040 Volla

OGGETTO: Regolamento del diritto d'accesso

Si restituisce il nuovo testo dello schema di regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riformulato da codesto Comune a seguito delle osservazioni espresse da questa Commissione nella seduta del 10 giugno 2008, suggerendo le seguenti modifiche:

a) all'art. 7:

- "documenti afferenti al trattamento economico del personale dipendente ad eccezione di quelli relativi al trattamento economico tabellare ed alla situazione professionale";

- eliminare, al punto c), l'esclusione dei "verbali...di rilievo puramente interno", dal momento che a norma dell'art. 22, d), della legge n. 241/90 anche gli atti interni sono possibile oggetto di accesso;

- aggiungere all'ultimo capoverso "ed a quelli che riguardino personalmente i richiedenti";

b) all'art. 8: va eliminato il terzo comma, dal momento che i consiglieri comunali non sono tenuti a dimostrare che la loro richiesta di accesso è funzionale all'esercizio del loro mandato;

c) all'art. 9: al primo comma la locuzione "atti provvedimento" va sostituita quella più generica di "documenti amministrativi", non essendoci alcun motivo di restringere la previsione ai soli atti documenti di diritto pubblico;

d) all'art. 11, è opportuno che i diritti di ricerca siano indicati in misura forfettizzata, e quindi certa, e non riferiti ad un indeterminato tempo di ricerca;

e) l'art. 12 va eliminato, dal momento che la legge non prevede alcun limite di utilizzazione dei documenti ottenuti con lo strumento dell'accesso.

La Commissione pertanto si riserva di esprimere il parere definitivo in merito al testo che verrà riformulato.

Difensore Civico Provinciale
Piazza Matteotti 1
28100 Novara

OGGETTO: Accesso ad informazioni in possesso del Centro Provinciale per l'impiego.

Il Difensore Civico Provinciale di Novara, in assenza di precedenti specifiche pronunce, sottopone alla Commissione il quesito del seguente tenore: "Se è legittimo il diniego che i Centri Provinciali per l'impiego (nella specie, quello di Novara) oppone alla richiesta di Studi Legali o Aziende di recupero credito di conoscere la posizione occupazionale di lavoratori (dei cui dati sono in possesso in quanto destinatari per legge delle comunicazioni trasmesse dai datori di lavoro) al fine di procedere a eventuali ignoramenti di quote di retribuzione".

Il Difensore Civico Provinciale di Novara ritiene legittimo tale diniego non per la motivazione addotta dal Centro Provinciale per l'Impiego (e cioè che le informazioni richieste non hanno natura di documento amministrativo secondo la definizione dell'art. 22 della legge n. 241/90), ma piuttosto perché i soggetti richiedenti non sono portatori di un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelabile, che potrebbe concretizzarsi solo in presenza di "un atto giudiziale che riconosca il credito a favore del richiedente l'accesso e/o faccia precetto di pagamento al debitore".

Ritiene questa Commissione che l'impostazione teorica del Difensore Civico istante sia corretta ma che necessiti di una più ampia articolazione.

La motivazione circa l'illegittimità del diniego opposto dal Centro Provinciale per l'Impiego perché la richiesta di accesso non rivestirebbe la natura di documento ma di semplice informazione non appare – come sottolineato dallo stesso Difensore Civico – pertinente atteso che concerne non semplice informazione in senso proprio ma dati in possesso di un soggetto pubblico.

Altrettanto fondata è l'affermazione secondo la quale il riconoscimento del diritto all'accesso debba essere valutato alla luce del principio generale della titolarità nel richiedente di una situazione giuridica tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. Secondo il Difensore Civico tale situazione giuridicamente tutelata può dedursi solo da un atto giudiziale che riconosca il credito a favore del richiedente l'accesso e/o faccia precetto di pagamento al debitore, cioè quando si è in presenza di un titolo "esecutivo".

Questa affermazione limitativa non appare condivisibile. Ai fini del riconoscimento del diritto all'accesso non può, infatti, distinguersi fra creditore munito o meno di un titolo giuridico certo, ma una posizione tutelabile deve essere riconosciuta anche a chi non è già in possesso di un titolo giuridico ma che, invece, abbia bisogno di dati per poter tutelare la propria posizione creditoria in via giudiziale (per esempio il coniuge). In questo caso, così come previsto dall'art. 24, comma 7, della legge n. 241/90, il diritto di accesso non può essere negato.

E' evidente che il riconoscimento all'accesso non può prescindere dalla titolarità in capo al richiedente di un interesse diretto, attuale e concreto. Conseguentemente, deve essere riconosciuta legittimazione all'accesso sia al creditore che si faccia rappresentare da uno studio legale, sia ad aziende di recupero credito che agiscano in nome e per conto del creditore o in nome e per conto proprio quali cessionarie del credito originario (in tutti i casi muniti di specifico mandato).

Se, in tali termini, si ritiene possa essere risolta la questione di legittimazione, sembra necessario affrontare anche quella - non contenuta nella richiesta del Difensore Civico, ma complementare e non certo secondaria -, legata alla tutela della privacy del debitore-lavoratore e, dunque, a quali notizie e/o documenti il creditore-legittimato possa avere accesso.

Trattandosi di documentazione che può contenere dati sensibili e non avendo quello del Centro Provinciale per l'impiego natura di "registro pubblico", consultabile cioè dal comune cittadino il diritto del creditore deve essere limitato alla conoscenza degli elementi identificativi del datore di lavoro (ditta e sede) senza visione e, tantomeno, estrazione di copia della "comunicazione obbligatoria" cui lo stesso è tenuto a trasmettere per legge.

E ciò in quanto tale conoscenza, è presumibilmente preordinata all'attivazione di un'azione legale per la soddisfazione della pretesa creditoria (generalmente pignoramento presso terzi), e in quella sede sarà l'autorità giudiziaria adita a stabilire le modalità per eventualmente estendere la cognizione anche al contenuto economico del contratto di lavoro del debitore.

Comune di Borghetto Lodigiano
P.zza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 1
26812 Borghetto Lodigiano (Lodi)

OGGETTO: Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il Regolamento all'esame è permeato, in tema di legittimazione all'accesso, dal principio cardine della legge n. 241/90 che, lungi dal riconoscere una titolarità generalizzata dell'esercizio del diritto di accesso del cittadino quale contemplata dall'art. 10, TUEL, la subordina alla presenza (così come previsto dall'art. 22, comma 2, lett. b, legge n. 241/90) di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso.

Tale principio è richiamato all'art. 2, comma 1 e 3; all'art. 4, comma 1, lett. b); all'art. 18, comma 2, lett. c); all'art. 19, comma 1, ultima parte.; all'art. 24, comma 5 (nel caso in cui la richiesta di accesso provenga da un consigliere comunale ma non nell'esercizio del proprio mandato).

La consolidata giurisprudenza della Commissione per l'accesso ha affermato una decisa separazione di finalità ed operatività dell'art. 10, TUEL al quale va riconosciuta natura di norma speciale rispetto a quella contenuta nella disciplina generale prevista dalla legge n. 241/90.

Alla luce di tale giurisprudenza, va espunto, pertanto, dal testo del Regolamento (e specificamente dagli articoli sopraindicati) qualunque subordinazione dell'esercizio del diritto di accesso del cittadino alla titolarità in capo al medesimo di una posizione giuridica qualificata correlata al documento richiesto.

Per quanto riguarda il resto dell'articolato, si segnala quanto segue:

- Art. 5, comma 3:

Si prevede libero accesso ai documenti richiesti "da un legale per lo svolgimento del proprio mandato difensivo nei confronti di imputati in procedimenti penali".

E' opportuno inserire il riferimento ai documenti il cui accesso è differito o escluso ai sensi dei successivi commi 25 e 26. Sarà, eventualmente, il magistrato penale a ordinarne, se del caso, l'acquisizione ai fini del processo.

- Art. 6, comma 3:

E' opportuno aggiungere dopo il la parola "...richiesta", entro il termine, comunque, di trenta giorni dal ricevimento della domanda di accesso.

- Art. 15, comma 1:

Al quarto rigo si segnala il refuso "degli servizi".

- Art. 20, comma 7:

E' opportuno aggiungere alla fine del periodo "Il termine di 30 giorni entro il quale l'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi sulla richiesta di accesso decorre, in questo caso, dal momento in cui la stessa è pervenuta all'amministrazione competente".

- Art. 26:

Tale articolo, nel prevedere le categorie di atti sottratti all'accesso, fa una triplice distinzione fra atti esclusi a chiunque, atti ai quali può accedere solo il diretto interessato e atti cui possono accedere i diretti interessati e chiunque vi abbia interesse per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante o i pubblici funzionari in relazione alle funzioni istituzionali esercitate.

Le categorie di atti sottratti all'accesso, secondo la legge n. 241/90 ma anche il TUEL, non segue il principio soggettivo (cioè quello legato al rapporto fra soggetto richiedente e documento), ma quello oggettivo (della natura cioè dell'atto richiesto), per cui appare non conforme a legge introdurre la distinzione prevista dall'art. 26 del Regolamento. Si ritiene opportuno reintrodurre una differenziazione di documenti sottratti all'accesso seguendo le tipologie previste dalla legge n. 241/90, facendo salva la disposizione di salvaguardia di cui all'art. 24, comma 7, legge n. 241/90, secondo cui "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici...."

Al Sig.
Presidente Associazione
Dilettantistica Sportiva “.....”

OGGETTO: Richiesta parere diniego atti ed informazioni.

Il Sig., in qualità di Presidente dell'Associazione Dilettantistica Sportiva “.....”, ha partecipato al bando emesso dal Comune di per la gestione del complesso natatorio comunale e della durata di cinque anni. In merito a tale procedura, di cui non è risultato aggiudicatario, ha chiesto l'accesso ad alcuni documenti di gara ricevendo il diniego del Comune.

In particolare, con nota del 28.07.2008 prot. n. 7026, il Sig. chiedeva se e come fosse stato valutato un intervento di miglioria del progetto gestionale. Il Comune rispondeva con nota prot.n 7508 del 13.08.2008 sottolineando che le modalità di valutazione e il punteggio assegnato ad ogni punto del bando erano precisate nel verbale di gara già in possesso del richiedente, per cui qualsiasi richiesta di ulteriore chiarimento non era pertinente e non meritevole di ulteriore riscontro.

Il Sig., alla luce di quanto esposto, chiede alla Commissione di esprimersi in merito a tale diniego.

La Commissione ritiene che il diniego opposto dal Comune di non abbia giuridico fondamento.

Infatti, in materia di accesso ai documenti di una procedura di gara di appalto, è giurisprudenza consolidata della Commissione (e del giudice amministrativo) quella che consente al partecipante alla gara, e che quindi sia titolare di un interesse diretto concreto ed attuale, di accedere a tutti i documenti che siano stati oggetto di valutazione per la sua aggiudicazione.

Tale principio è stato recentemente riaffermato anche in sede legislativa dall'art. 13 del d.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici”) che esclude dall'accesso (comma 5) solo i documenti segreti per misura di sicurezza, fra i quali non rientrano quelli richiesti nella fattispecie al Comune di

Peraltro, poiché l'istanza di accesso presentata al Comune è stata respinta senza che nel termine prescritto (30 giorni) sia stato interposto alcun tipo di ricorso, l'interessato dovrà presentare una nuova domanda di accesso.

Comune di Monterado
Piazza Roma, 23
60010 Monterado (AN)

OGGETTO: Quesito sull'accessibilità di documenti detenuti da una società a partecipazione pubblica da parte della Provincia di Caserta.

L'avv., consigliere provinciale della Provincia di Caserta, riferisce di aver presentato diverse richieste di accesso ad una società affidataria in house di servizi pubblici locali (..... S.p.A.) della Provincia di Caserta, avvalendosi a tal fine del disposto di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 267/00.

Il direttore generale della Provincia, in data 4 novembre, comunicava al consigliere istante l'adozione di una delibera del 20 ottobre 2008 con la quale si istituiva un organo di controllo della società in house cui rivolgere le istanze di accesso ai documenti della società medesima. Tale delibera è ritenuta lesiva delle prerogative di controllo del consigliere provinciale da parte dell'avv. e, ancor prima, contrastante con la citata disposizione del TUEL che, effettivamente, riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti i documenti oggetto dell'istanza ostensiva.

Pertanto il cons. si è rivolto alla scrivente Commissione chiedendo l'annullamento della delibera provinciale del 20 ottobre e il conseguente accesso ai documenti detenuti dalla società in house.

Preliminarmente la Commissione rileva che la richiesta di annullamento indirizzata alla scrivente non può essere qualificata tecnicamente come ricorso, atteso che non vi è in essa un riferimento puntuale all'annullamento di un diniego espresso o tacito ad una precedente domanda di accesso. Peraltro, quand'anche di ricorso si trattasse ai sensi dell'art. 25 legge n. 241/90, la Commissione sarebbe incompetente stante la natura di ente locale del soggetto nei cui confronti è proposto, natura che radica la competenza in capo al Difensore civico.

Ciò premesso, la Commissione ritiene comunque opportuno rilasciare parere sulla vicenda portata alla sua attenzione, non potendosi, tuttavia, pronunciare sull'istanza di annullamento della delibera non avendone i poteri.

La risposta al quesito muove dall'analisi dell'articolo 43, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Tale disposizione, come anticipato, testualmente recita: "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Al riguardo deve rilevarsi che il legislatore nel momento in cui ha utilizzato l'espressione "...loro aziende ed enti dipendenti", ha inteso fare riferimento tra l'altro, proprio alle società formalmente privatizzate (in cui, cioè, il mutamento ha interessato esclusivamente la veste giuridica esteriore), ma sostanzialmente ancora pubbliche siccome partecipate per la quota di maggioranza da enti pubblici.

Nel caso di specie non è a dubitarsi circa la partecipazione maggioritaria della Provincia di Caserta al capitale della società per azioni, partecipazione che rivela un sicuro interesse pubblico nei confronti dell'attività svolta dalla società

partecipata e che pertanto ben può configurarsi alla stregua di servizio pubblico in senso oggettivo.

Occorre tuttavia specificare se ed in che termini i documenti espressione dell'attività posta in essere dal gestore di pubblico servizio siano accessibili; la soluzione del problema di carattere generale è sicuramente nel segno dell'accessibilità.

La concorde giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e di questa Commissione (parere 27 febbraio 2003, reso al Comune di Bordano (Udine)), tenuto anche conto che lo stesso legislatore - con l'art. 18 della legge 22 dicembre 1984 n. 887 - ha creato società per azioni "con personalità giuridica di diritto pubblico" (l'AGE Control) ed ha così riconosciuto che non vi è più alcuna incompatibilità tra la veste formale di società di capitali e la natura sostanziale di soggetto pubblico, ritiene che la forma societaria assunta da un soggetto sia neutra ai fini dell'identificazione della natura sostanziale pubblica o privata del soggetto stesso, natura sostanziale che va invece determinata in base alle finalità - di interesse prevalentemente pubblico o prevalentemente privato - in funzione delle quali tale soggetto è stato istituito. In base a tali considerazioni, com'è noto, è stata riconosciuta natura sostanzialmente pubblica a società per azioni a prevalente capitale pubblico, quali - ad esempio - le Ferrovie dello Stato, le Poste Italiane, l'ENEL, l'ANAS, la CONSIP, la CONI Servizi, la SOGEI, ecc.; e di conseguenza è stato ammesso il diritto d'accesso nei loro confronti. D'altra parte, la natura di soggetto privato da equiparare alle tradizionali pubbliche amministrazioni va oggi essenzialmente collegata alla qualità di "organismo di diritto pubblico" elaborata dall'ordinamento comunitario e recepita dall'ordinamento nazionale: qualità che, individuata in origine per impedire elusioni della normativa comunitaria in materia di pubblici appalti, tende oggi ad assumere la valenza generale di criterio di individuazione della natura reale (pubblica o privata) delle imprese (v. in tal senso anche l'art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205); ed è indubbio che dell'organismo di diritto pubblico la S.p.A. in esame presenti tutti i caratteri.

Stabilito quindi che la documentazione formata o detenuta dalla suddetta S.p.A. partecipata deve ritenersi - in via di principio - accessibile direttamente nei confronti della società stessa, resta da determinare se tale accessibilità possa soffrire delle eccezioni; e se tali eventuali eccezioni possano valere anche nei confronti del consigliere provinciale.

Al riguardo l'attuale giurisprudenza ritiene che, poiché il diritto d'accesso è stato introdotto nell'ordinamento "al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale" (art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241), e cioè al fine di dare concreta e completa attuazione al principio di "buon andamento" della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione, non possa riconoscersi il diritto ad accedere relativamente a tutto ciò che concerne quella parte di attività per la quale la Società partecipata non è tenuta a rispettare il principio di imparzialità e quindi di trasparenza. Ciò comporta, da una parte, la non accessibilità dei documenti attinenti all'area delle (eventuali) attività che siano estranee alla "attività amministrativa" - e quindi al perseguimento dell'interesse pubblico - e che la Società sia tuttavia legittimata a svolgere ai sensi del proprio statuto, dal momento che, come chiarito dalla Corte di Giustizia (15 gennaio 1998, causa-C 44/96), il soddisfacimento di bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale, non implica che il soggetto sia incaricato unicamente di soddisfare bisogni del genere, ed anzi consente l'esercizio di altre attività; e, dall'altra, l'accessibilità dei documenti

attinenti all'area del perseguimento dell'interesse pubblico canonizzato dallo statuto, ed in particolare attinenti all'organizzazione o alla gestione del pubblico servizio affidato alla Società, o comunque strumentali alla gestione del servizio stesso. Ed a quest'ultimo riguardo va rilevato che, atteso il necessario collegamento tra intervento finanziario pubblico e perseguimento di fini d'interesse pubblico, quanto maggiore è la misura della partecipazione pubblica tanto maggiore deve presumersi il vincolo di strumentalità dell'attività al perseguimento dell'interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2002 n. 2618) e, di conseguenza, l'accessibilità dell'attività.

Pertanto, nel caso sottoposto all'esame della Commissione, l'adozione della delibera del 20 ottobre della Provincia di Caserta, legittima nella misura in cui si ispira a logiche di controllo dell'ente sull'attività della società partecipata, non lo è quanto alla pretesa sostituzione dell'organo interno di controllo così creato al sindacato che i consiglieri provinciali debbono poter esercitare conformemente al disposto di cui all'art. 43, co. 2, d.lgs. n. 267/00. In altri termini la creazione di un ulteriore filtro tra Comune e società affidataria in house non preclude al consigliere istante la facoltà di rivolgersi direttamente alla società medesima e ciò per le ragioni ampiamente illustrate.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando carabinieri - Corte costituzionale

Fatto

Il Sig., in servizio presso il Comando dei carabinieri - Corte Costituzionale, riferisce di una serie di vicende verificatesi in occasione dello svolgimento del proprio servizio, che lo hanno portato a formulare richiesta di accesso all'amministrazione resistente sia al proprio fascicolo personale che a quello del luogotenente (comandante del nucleo e gerarchicamente sovraordinato all'odierno ricorrente).

L'amministrazione concedeva l'accesso ai documenti relativi al (con provvedimenti del 9 gennaio e 6 febbraio 2008), negandolo con riferimento ai documenti relativi al Contro tale diniego, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 13 febbraio u.s.

Nella seduta del 12 marzo u.s. la Commissione, rilevato che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al, in quanto controinteressato individuabile al momento della proposizione del ricorso, dichiarava l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b). Contro tale decisione il ha presentato nuovo ricorso pervenuto in data 13 maggio 2008, chiedendo un riesame della decisione stessa. Nella seduta del 10 giugno la scrivente rilevava di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisione resa in data 12 marzo 2008 al di fuori dei casi di revocazione. Al riguardo la scrivente osservava che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al TAR competente. Pertanto il ricorso veniva dichiarato inammissibile.

Successivamente il sig., in data 21 luglio u.s., ha presentato nuova istanza di accesso all'amministrazione chiedendo i documenti relativi sia al controinteressato che agli altri militari che hanno beneficiato della proroga e per i quali non è stato disposto il trasferimento ad altro reparto come invece accaduto nei confronti dell'odierno ricorrente. In data 29 luglio l'amministrazione negava l'accesso con provvedimento meramente confermativo dei precedenti dinieghi. Contro tale ultima determinazione il sig. in data 31 luglio 2008 ha proposto nuovo gravame dinanzi alla scrivente, contestando la pronuncia del 10 giugno di inammissibilità e insistendo per l'accoglimento. Nella seduta del 16 settembre u.s. la Commissione ha confermato la pronuncia di inammissibilità nei confronti dell'istanza tesa a conoscere i documenti relativi al sig.e del relativo provvedimento dell'amministrazione del 29 luglio, trattandosi di atto meramente confermativo del precedente diniego, come sostenuto anche da parte resistente con memoria del 6 agosto u.s.

In merito ai documenti relativi alle proroghe disposte dal Comando dell'arma dei carabinieri nei confronti di altri militari, oggetto dell'istanza di accesso sulla quale è stato presentato il ricorso trattato in data 16 settembre, la Commissione, trattandosi di

nuova domanda di accesso formulata dall'odierno ricorrente e sulla quale l'amministrazione non si è pronunciata, rilevata la presenza di controinteressati nelle persone dei militari nei cui confronti la proroga del trasferimento è stata concessa, invitava l'amministrazione a notificare loro il ricorso. In data 22 ottobre l'amministrazione ha comunicato di aver assolto l'incombente.

Diritto

La scrivente Commissione rileva la fondatezza del gravame presentato dal sig. In particolare, la circostanza che l'odierno ricorrente abbia presentato domanda di proroga fa sì che il richiedente sia titolare di un'aspettativa giuridicamente qualificata e dunque sia legittimato al chiesto accesso nei confronti dei documenti relativi agli altri colleghi per i quali la proroga è stata concessa. Ciò, presumibilmente, al fine di valutare eventuali disparità di trattamento in cui sia incorsa l'amministrazione nel trattare fattispecie simili o uguali. Quanto alla tutela dei dati personali dei controinteressati, si osserva che presumibilmente i documenti oggetto dell'istanza contengono

dati comuni rispetto ai quali, in presenza di situazione legittimante l'accesso (come nel caso di specie), ad avere prevalenza è il diritto di accesso secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 7, legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.ssa

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane

Fatto

La dott.ssa riferisce di aver presentato domanda di partecipazione al concorso per il conferimento di 40 posti di commissario della Polizia di Stato indetto con D.M. 21.02.2008. Nel bando 2 dei 40 posti messi a concorso erano riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo rilasciato dal Commissariato di Governo per la provincia di Bolzano a seguito del superamento dell'esame di accertamento della lingua italiana e tedesca.

Nella domanda di partecipazione al concorso l'odierna ricorrente specificava l'intenzione di voler concorrere per i citati posti riservati. In data 24 giugno l'odierna ricorrente prendeva parte alle prove preselettive del concorso non collocandosi, all'esito delle stesse, in posizione utile nella successiva graduatoria. Il 12 agosto 2008 la dott.ssa presentava richiesta di accesso a quei documenti (in particolare le domande di partecipazione al concorso in questione) dai quali si potesse evincere il numero e i nominativi degli altri partecipanti al concorso per i posti riservati.

Il successivo 24 settembre l'amministrazione rispondeva all'odierna ricorrente dichiarando di non essere in possesso degli attestati di bilinguismo degli altri partecipanti alla procedura concorsuale. Contro tale provvedimento, di sostanziale diniego, la dott.ssa in data 22 ottobre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento (ricorso pervenuto in data 4 novembre u.s.).

In data 7 novembre l'amministrazione ha inviato propria nota difensiva.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo si rileva l'incontrovertibile legittimazione della ricorrente ai documenti richiesti, stante la sua partecipazione alla procedura concorsuale che depone nel senso della natura partecipativa dell'accesso medesimo. L'interesse ad accedere, invero, si fonda nella fattispecie sull'art. 10 della legge n. 241/90, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo.

In secondo luogo si rileva che il provvedimento impugnato erroneamente si riferisce a documenti non richiesti nell'istanza formulata dalla dott.ssa; deve, invero, ritenersi che la richiesta di accesso fosse sufficientemente chiara nell'individuazione dei documenti oggetto dell'istanza (domande di partecipazione dei candidati per i due posti riservati) e pertanto sotto tale profilo il diniego si palesa illegittimo.

Anche l'eventuale coinvolgimento dei controinteressati nel procedimento contenzioso aperto a seguito della presentazione del gravame alla scrivente

Commissione, appare superato dal recente orientamento secondo il quale i partecipanti ad una procedura concorsuale pubblica non rivestono tale qualità, atteso che gli atti contenenti dati degli altri candidati "...una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso" (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Quanto al rilievo sollevato dall'amministrazione e concernente l'onerosità dell'elaborazione dei dati al fine di soddisfare la richiesta della dott.ssa si osserva che tale profilo costituisce elemento ostativo all'accesso nel caso in cui i documenti non siano materialmente esistenti e non quando, come nel caso di specie, le difficoltà derivano dalla ingente mole di domande pervenute per i posti riservati. In tale ultima fattispecie, al più e ove ne ricorrano i presupposti, l'amministrazione ha facoltà di differire l'accesso non di negarlo.

Per tali motivi il ricorso è fondato e deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Tiro a segno nazionale (TSN) - Sassari

Fatto

Il sig., consigliere del TSN di Sassari, riferisce di aver presentato diverse richieste di accesso ai verbali del Consiglio dell'ente resistente. In particolare la prima richiesta risulta essere stata inoltrata in data 18 aprile 2008 mentre l'ultima, avente sempre lo stesso oggetto, in data 12 luglio u.s. Non avendo avuto risposta a nessuna delle suddette istanze, il Sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 23 ottobre 2008 (pervenuto il 4 novembre) chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il silenzio formatosi in data 12 agosto 2008 e che l'istanza di riesame è datata 23 ottobre, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Dogane – Area centrale personale e organizzazione – Ufficio per il coordinamento dello stato giuridico e del reclutamento del personale

Fatto

..... riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 18 settembre 1992 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 129 posti per il profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera nel ruolo unico del personale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

All'esito delle prove concorsuali l'odierno ricorrente figurava al centonovantaseiesimo posto. Successivamente i posti da coprire furono aumentati di 52 unità per il soddisfacimento di esigenze di personale manifestate dalle commissioni tributarie. Di conseguenza l'amministrazione, in data 7 novembre 2001, invitò il ad esprimere le proprie preferenze di sede in vista di un'eventuale assunzione. Nello stesso periodo si apprese che 14 dei 181 candidati chiamati dall'amministrazione non presero servizio, determinando lo slittamento della graduatoria fino al centonovantacinquesimo posto. Di questi ultimi 14 solo 7 presero effettivamente servizio, facendo così nascere una ragionevole e qualificata aspettativa in capo al nel senso di una sua chiamata all'impiego.

Tale aspettativa rimase delusa per il successivo blocco delle assunzioni contenuto nella legge finanziaria per l'anno 2003. Il blocco ha subito una deroga tramite d.P.R. del 29 novembre 2007 con specifico riferimento all'amministrazione resistente autorizzata ad assumere 265 unità di personale. Pertanto, dopo aver richiesto (senza esito positivo) all'amministrazione chiarimenti circa la possibilità dell'odierno ricorrente di rientrare nelle nuove assunzioni, in data 1 ottobre il sig. ha presentato formale richiesta di accesso, richiamandosi ad una nota precedete del 25 giugno 2008, chiedendo di conoscere: a) quanti posti rispetto ai 181 previsti non sono stati assegnati; b) nominativamente i candidati che nelle varie fasi procedurali non si sono presentati e per i quali è stato effettuato lo scorrimento della graduatoria; c) i candidati decaduti e quelli dimissionari; d) i nominativi dei candidati che non si sono presentati in servizio e quanti sono poi stati richiamati in servizio in seguito alla deroga del blocco delle assunzioni; e) i motivi per i quali il ricorrente non è stato ricompreso tra quelli aventi diritto all'assunzione; f) se ricorrono casi di candidati inizialmente assunti che abbiano rassegnato le dimissioni e siano poi stati riassunti; g) se sono stati chiamati all'impiego candidati che occupano una posizione inferiore a quella del richiedente; h) fino a quale numero ha avuto scorrimento la graduatoria; i) quante autorizzazioni all'impiego ha rilasciato il Dipartimento della Funzione pubblica in tutte le fasi procedurali, dalla data di definizione del concorso a quella della richiesta di accesso; l) se sussistono note ufficiali rispetto a quanto asserito nella nota del 10 maggio 2008. Oltre a tali informazioni l'odierno ricorrente nell'istanza del 1 ottobre chiedeva 1) l'accesso il numero dei candidati assunti in deroga al blocco, cognome e nome nonché ragioni dell'eventuale loro mancata risposta alla chiamata dell'amministrazione; 2) note di

autorizzazione all'assunzione in deroga al blocco indirizzate al Dipartimento della Funzione Pubblica; 3) eventuali casi di decadenza dall'impiego per dichiarazioni non veritiere dei candidati.

Non avendo ottenuto riscontro alla suddetta istanza, in data 5 novembre 2008 il ha presentato ricorso contro il silenzio *medio tempore* formatosi, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

L'esame del ricorso necessita di un chiarimento preliminare. Rilevata l'ampiezza dell'istanza di accesso sulla quale si è formato il silenzio oggetto della presente impugnativa si osserva che alcune richieste sembrano, in realtà, fare riferimento a informazioni in possesso di parte resistente rispetto alle quali non è dato sapere se esistano o meno documenti che le contengano. Di talché l'accesso potrà essere consentito nei limiti in cui i documenti richiesti siano stati effettivamente formati o detenuti dall'amministrazione, atteso che lo stesso ricorrente riferisce di averne avuto notizia in via informale e che, dunque, la loro esistenza è meramente presunta dal sig. Viceversa troverebbe applicazione il disposto di cui all'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, giusto il quale: "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione...La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

Ciò premesso il ricorrente è titolare di interesse qualificato all'accesso essendo titolare di un'aspettativa giuridicamente rilevante in merito alla complessa vicenda riassunta nei suoi termini essenziali nelle premesse in fatto. Pertanto l'accesso deve essere consentito nei limiti appena indicati e previa notifica del ricorso ai controinteressati per tutti i documenti (ove esistenti) che contengono dati relativi a terzi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Quanto ai documenti contenenti dati relativi a terzi, La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dall'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Prof.ssa

contro

Amministrazione resistente: Convitto nazionale Tulliano e scuole annesse di
.....

Fatto

L'amministrazione resistente a partire dall'anno scolastico 2005/2006 ha istituito per la scuola media di primo grado un corso di lingua tedesca per un totale di 2 ore settimanali. Tale corso è stato assegnato alla prof.ssa

Nel corso dell'anno scolastico 2008/2009 il suddetto corso è stato sostituito da un corso di lingua spagnola senza, a dire della ricorrente, le necessarie delibere del collegio dei docenti e del consiglio di istituto e senza il coinvolgimento delle R.S.U. dell'istituto.

In data 10 settembre u.s. la prof.ssa ha, pertanto, formulato richiesta di accesso alle delibere del collegio dei docenti e del consiglio di istituto nonché al registro dei verbali degli incontri con le rappresentanze sindacali. All'istanza l'amministrazione non ha dato riscontro nei trenta giorni successivi; contro il silenzio così formatosi la prof.ssa in data 3 novembre 2008 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 13 novembre l'amministrazione ha fatto pervenire una propria nota difensiva, nella quale, in sostanza, si contesta che la lettera del 10 settembre costituisca una richiesta di accesso trattandosi piuttosto di una diffida a non conferire incarichi di insegnamento diversi da quelli relativi alla lingua tedesca.

Diritto

Preliminarmente la Commissione ritiene di doversi pronunciare sul contenuto della memoria difensiva dell'amministrazione del 13 novembre u.s. Al riguardo si osserva che dal tenore della nota del 10 settembre a firma dell'avv., difensore dell'odierna ricorrente, non sembra che la stessa possa qualificarsi come istanza di accesso a documenti amministrativi. Al contrario, la parte ricorrente ha inteso diffidare l'amministrazione a conferire incarichi di insegnamento diversi da quello relativo alla lingua tedesca ma non ha, al contempo, individuato categorie di documenti cui riferire la propria istanza ostensiva. Il mero riferimento all'art. 22 legge n. 241/90 preceduto dalla locuzione "previa preventiva e formale richiesta di accesso agli atti" non è sufficiente a ritenere integrati gli estremi di una richiesta di accesso a documenti amministrativi. A tale riguardo si osserva che ai sensi dell'art. 25, comma 2, legge n. 241/90 la richiesta di accesso deve essere motivata e che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.P.R. n. 184/06 "Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato".

Nel caso di specie gli elementi richiesti dalle citate disposizioni non sussistono pertanto, a fronte di una richiesta di accesso che tecnicamente non è tale, non può

configurarsi alcun silenzio dell'amministrazione contro cui spiccare ricorso. Il gravame, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ferma restando la facoltà della ricorrente di presentare richiesta di accesso conforme alle norme citate anche in considerazione della sostanziale accessibilità dei documenti, per come individuati in sede di ricorso, e dell'interesse qualificato dell'accedente all'ostensione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Circolo Canottieri

contro

Amministrazione resistente: Capitaneria di Porto di Bari – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Fatto

Il Circolo Canottieri, in data 4 novembre 2008, ha presentato un ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per la revocazione della decisione assunta il 16 settembre 2008 ed il conseguente accoglimento del ricorso presentato il 10 giugno 2008.

L'amministrazione resistente, in data 20 novembre 2008, ha inviato una memoria alla scrivente Commissione nella quale ha ribadito il proprio diniego.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché non è proposto avverso nuove determinazioni o un nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.

Si rileva, infatti, che l'articolo 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006, dispone che la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.

L'art. 25 della legge n. 241/90, in ogni caso, contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e contro le decisioni della Commissione, consente all'interessato, nel termine di trenta giorni, di presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, che decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Istituto Statale di Istruzione Secondaria di

Fatto

Il signor, docente a tempo indeterminato, lo scorso 8 settembre 2008, ha presentato all'Istituto Statale di Istruzione Secondaria di una domanda di inserimento nella graduatoria 2008/2009, prevista dal bando per l'inclusione nelle graduatorie dei docenti dei corsi dell'area professionalizzante a.s. 2008/2009.

Il 26 settembre 2008, l'odierno ricorrente, non essendo stato inserito nella relativa graduatoria dei docenti dei corsi surrogatori della 3^a area di professionalizzazione post qualifica dell'istituto, ha formulato al medesimo istituto una richiesta di accesso ai seguenti documenti amministrativi:

- 1) delibera del Consiglio di Istituto del 2 luglio 2008, richiamata nella premessa del bando citato;
- 2) verbale della Commissione costituita ad hoc per l'esame delle domande di inserimento nella graduatoria dei docenti dei corsi surrogatori 2008/2009;
- 3) graduatoria degli aspiranti insegnanti della 3^a area 2006/2007;
- 4) graduatoria degli aspiranti insegnanti della 3^a area 2007/2008;

L'amministrazione resistente, con nota del 21 ottobre 2008, ha evaso la richiesta del ricorrente concedendo l'accesso solo per il documento di cui al punto 2 e negandolo per i restanti documenti, poiché già tutti pubblicati. L'istituto ha inoltre concesso al ricorrente un solo giorno per prendere visione del documento.

Pertanto, il signor, il 4 novembre 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, chiedendo di ordinare all'Istituto scolastico l'esibizione dei documenti richiesti con un congruo periodo di tempo.

Il 17 novembre 2008, l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria di ha trasmesso una memoria alla Commissione avverso il ricorso presentato dal signor

Diritto

In via preliminare, la Commissione nella decisione del presente ricorso prende atto delle informazioni pervenute con la memoria inviata dalla parte resistente.

In merito al documento 1), identificato con la delibera del Consiglio di Istituto del 2 luglio 2008, richiamata nella premessa del bando, l'amministrazione ha dichiarato di non avere concesso l'accesso, poiché ha considerato lo stesso già visionato dall'interessato, dal momento che il verbale era stato regolarmente affisso all'Albo, riservandosi di comunicare al docente la possibilità di chiedere l'estrazione per la parte di interesse relativamente al suddetto documento. A tale riguardo la Commissione fa presente che l'affissione all'Albo del documento richiesto non preclude la richiesta di accesso e che pertanto su tale richiesta l'amministrazione dovrà provvedere.

Per quanto riguarda il documento 2), vale a dire il verbale della Commissione costituita ad hoc per l'esame delle domande di inserimento nella graduatoria dei docenti dei corsi surrogatori 2008/2009, si invita l'amministrazione a comunicare al signor un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni (secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del d.P.R. n. 184/2006), nel corso del quale potrà prendere visione ed estrarre copia delle parti di suo interesse relative alla delibera del Consiglio di Istituto del 2 luglio 2008.

Infine, si condivide la posizione dell'amministrazione resistente, la quale ha rilevato di non avere consentito l'accesso ai documenti 3) e 4), vale a dire la graduatoria degli aspiranti insegnanti della 3^ area 2006/2007 e la graduatoria degli aspiranti insegnanti della 3^ area 2007/2008, non ritenendo correlata la visione delle stesse alla tutela dell'interesse attuale dell'istante, poiché le stesse erano predisposte sulla base di bandi che prescrivevano requisiti diversi da quelli contenuti nel bando del corrente anno scolastico.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signori,,,,
.....,,

contro

Amministrazione resistente: INAIL- Sede di Venezia Terraferma (Marghera)

Fatto

Gli odierni ricorrenti, tutti dipendenti della S.p.A. di Firenze, in forza presso lo stabilimento di Marano Veneziano, con istanza del 5 settembre 2008, hanno chiesto all'Inail di Venezia, di avere copia integrale degli accertamenti e delle ricerche effettuate dallo stesso istituto, che hanno condotto al non accoglimento delle loro domande di riconoscimento all'esposizione all'amianto, per la fruizione dei conseguenti benefici previdenziali per l'attività lavorativa soggetta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita, secondo le norme di legge, dall'Inail medesimo.

Non avendo l'Istituto resistente fornito alcun riscontro alla suddetta istanza, i suddetti signori, tramite un legale, il 4 novembre 2008, hanno presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro tale diniego-tacito.

Diritto

Il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale degli istanti ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale degli istanti ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti ed eventualmente accedere ai benefici previdenziali loro spettanti per legge.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R.

Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l’accesso non può essere denegato. Infatti, l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con *l’actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall’interessato al fine di tutelare l’interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, il T.A.R. ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell’interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell’esistenza dell’istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall’Amministrazione destinataria dell’istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l’interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento a documenti che possono manifestarsi anche solo potenzialmente utili per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego degli atti è strettamente connesso all’esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all’art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal legale degli odierni ricorrenti dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l’autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l’azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio locale di Bologna

Fatto

Il signor, in servizio presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Locale di Bologna, in data 16 settembre 2008, ha chiesto a questo stesso ufficio di potere avere accesso agli atti relativi alla selezione e premiazione di diciotto dipendenti per l'attività svolta nell'anno 2005 e nell'anno 2006 e di accesso agli atti esaminati dall'ufficio, in sede di selezione dei premiati, per l'attività svolta da lui stesso nell'anno 2005 e nell'anno 2006.

L'amministrazione resistente, con mail del 3 novembre 2008, ha respinto la suddetta istanza di accesso.

Pertanto, il signor, il 5 e l'11 novembre 2008, ha presentato due ricorsi alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, contro tale diniego.

Il 18 novembre 2008, l'amministrazione resistente ha trasmesso una memoria alla Commissione, nella quale ha ribadito il proprio diniego al richiesto accesso.

Diritto

I ricorsi vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.

Dal carteggio, spesso informale, intercorso tra l'Agenzia delle Entrate e l'odierno ricorrente, pur nella difficoltà di distinguere tra opinioni espresse dagli organi "a titolo personale", giustificazioni e, dall'altra parte, contestazioni di diversi provvedimenti adottati, valutazioni contrapposte sull'andamento dell'ufficio e dei dipendenti, emerge che le istanze di accesso di che trattasi, motivate dall'esigenza del lavoratore di difendersi, sono state in parte rigettate in quanto si è ritenuto non applicabile la legge n. 241 del 1990; in parte rigettate per genericità; in parte rigettate perchè i documenti richiesti non esistono; in parte rigettate perchè i documenti in questione sono altresì in possesso delle organizzazioni sindacali alle quali è stato fatto invito al dipendente di rivolgersi; in parte rigettate perchè facilmente reperibili nella c.d. "bacheca elettronica" dell'ente.

Al fine di decidere la questione, va preliminarmente messo in rilievo che le richieste di accesso dell'odierno ricorrente sono state avanzate per motivi di giustizia, per difendersi cioè in un ricorso pendente innanzi al giudice del lavoro avverso provvedimenti di assegnazione di voci stipendiali cui i documenti in questione si riferiscono.

Considerato l'elevato grado di protezione che la tutela giudiziaria cui la richiesta di accesso è strumentale riceve dalla Costituzione e atteso che non risulta controverso in atti che i documenti in questione risultano collegati all'interesse dedotto in giudizio, nessuna delle motivazioni poste a base del rifiuto dell'accesso da parte dell'Amministrazione appaiono condivisibili.

Non lo è quella relativa alla natura “sindacale” degli atti che disciplinano la ripartizione dei fondi e la conseguente asserita inapplicabilità della legge n. 241 del 1990. La circostanza che detti atti siano stati adottati in sede di accordi sindacali non li sottrae all'accesso stante l'incidenza diretta e non meramente mediata che essi hanno sulla formazione della retribuzione del dipendente.

Non lo è quella relativa al fatto che tali documenti siano altresì in possesso delle organizzazioni sindacali che con minor sforzo potrebbero reperirli, atteso che la circostanza che i documenti amministrativi siano altresì in possesso di soggetti estranei all'amministrazione non toglie il dovere di quest'ultima di consentire l'accesso ove questo sia dovuto.

Non è condivisibile ancora la motivazione basata sulla genericità considerato che i documenti richiesti sono individuati dal ricorrente con sufficiente chiarezza.

Non è da condividere, infine, la motivazione basata sulla circostanza che i documenti siano accessibili in quanto pubblicati nella “bacheca elettronica”, ben potendo residuare un interesse alla visione o all'estrazione dell'originale del documento al fine, ad esempio, di verificarne l'autenticità o al fine di trarre ulteriori elementi di difesa.

Alla luce delle suesposte considerazioni deve pertanto ritenersi che i ricorsi debbano essere accolti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Cremona

Fatto

Il signor, il 28 settembre 2008, ha presentato alla Prefettura di Cremona un'istanza formale di accesso "agli atti posti alla base del provvedimento di diniego di revoca del decreto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti" adottato nei suoi confronti.

L'amministrazione resistente, in data 10 settembre 2008, accoglieva parzialmente la suddetta istanza, differendo di ulteriori trenta giorni l'accesso alla restante documentazione, in attesa dell'autorizzazione della competente Procura della Repubblica.

Non avendo l'amministrazione resistente fornito, successivamente, alcun ulteriore riscontro alla suddetta istanza, il signor, l'11 novembre 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro tale diniego-tacito.

Il 20 novembre 2008, l'amministrazione resistente ha trasmesso una memoria alla Commissione avverso il ricorso presentato dal signor

Diritto

In considerazione dell'interessamento della Procura della Repubblica competente per l'ottenimento dell'autorizzazione al richiesto accesso, la Commissione ritiene di dovere sospendere ogni decisione circa la fondatezza o meno del ricorso, in attesa di eventuali comunicazioni al riguardo da parte dell'amministrazione resistente, successive alla notifica del ricorso stesso.

PQM

La Commissione sospende ogni decisione, in attesa di eventuali comunicazioni da parte dell'amministrazione resistente riguardanti l'ottenimento della richiesta di autorizzazione all'accesso da parte della Procura della Repubblica competente.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale di Roma

Fatto

Il signor, nei mesi scorsi, ha chiesto al dirigente competente per l'Ufficio Scolastico Regionale di Roma di avere copia di diverse note relative anche a terze persone per tutelare l'asserita lesione dei propri diritti conseguente alla mancata assegnazione di un incarico. Non avendo avuto alcun riscontro alla sua istanza, il signor ha presentato un ricorso alla Commissione che, lo scorso 16 settembre, ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Dopo questa pronuncia, in data 15 Ottobre 2008 il ha formulato nuova istanza all'anzidetto Ufficio Scolastico tesa da ottenere, tra l'altro, copia della mail con la quale è stata trasmessa la nota 30181 del 26 settembre 2006. Il successivo 17 novembre 2008, il signor ha presentato alla Commissione un nuovo ricorso chiedendo, in particolare, di invitare il responsabile del procedimento in causa a fornire urgentemente risposta alle proprie richieste di accesso e chiedendo, altresì, di valutare "se esistono elementi tali da indurre la stessa ad agire di iniziativa in altre sedi giurisdizionali".

Successivamente, in data 21 novembre 2008, è pervenuta alla scrivente Commissione una nota dell'amministrazione resistente, nella quale si comunica che l'istanza dell'odierno ricorrente è stata soddisfatta.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

Fatto

Il signor, dottore Agronomo, in data 1.9.2008, presentava, in data 1.9.2008, istanza di accesso al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, a tutte le schede di voto relative alle elezioni svoltesi il 13.11.2007 per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, trasmesse al Ministero della Giustizia dai 92 Consigli degli ordini provinciali dei Dottori agronomi e Forestali, ai sensi del quinto comma dell'art. 5 del d.p.r. 169/2005, che risultano essere state acquisite ed esaminate dalla Commissione elettorale nominata con D.M. del 27.3.2008 e successivamente utilizzate per la redazione del verbale di proclamazione degli eletti del 13.8.2008, rappresentando di avere un interesse legittimo, concreto ed attuale ad accedere a tali schede, in ragione della sua partecipazione alle elezioni in questioni, all'esito delle quali è risultato non eletto.

Essendo l'Amministrazione rimasta silenziosa sulla predetta istanza, il signor, sul presupposto che si fosse formato il silenzio rigetto, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, con ricorso del 31.10.2008 adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso alle schede di voto.

Successivamente, in data 12.11.2008, il Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli Affari di giustizia- Direzione Generale della Giustizia civile-Ufficio III Libere Professioni invitava il ricorrente a prendere contatto con il predetto Ufficio, presso il quale sono depositati gli atti richiesti, consentendo in tal modo l'accesso a tali atti.

Diritto

A seguito dell'accoglimento dell'istanza di accesso da parte del Ministero della Giustizia, è venuto meno l'interesse a ricorrere, per cessazione della materia del contendere, il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso essendo stato superato dal successivo accoglimento della stessa.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Associazione per il

contro

Amministrazione resistente: Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione

Fatto

L'associazione per il, il cui scopo è quello di promuovere l'uso del software libero e dei formati aperti in particolare nell'ambito della Pubblica Amministrazione, in data 16.8.2008 inoltra al Ministero per la pubblica Amministrazione e l'innovazione istanza per l'accesso ai protocolli di intesa sottoscritti dal Ministero con Microsoft Italia s.r.l. nonché con il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e Microsoft Italia s.r.l.

Maturatosi il diniego tacito dell'accesso, la predetta Associazione in data 29.10.2008 adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso ai predetti protocolli di intesa ed ai documenti inerenti ai procedimenti amministrativi di cui i protocolli fanno parte.

A sostegno del ricorso l'associazione, richiamata la giurisprudenza della Commissione che ha affermato la legittimazione ad esercitare il diritto di accesso, da parte degli enti esponenziali rappresentativi di interessi diffusi, ai documenti la cui acquisizione sia funzionale al perseguimento dei fini statutari, deduce di avere un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso ai documenti in questione, in considerazione dell'impatto dei procedimenti amministrativi cui i summenzionati protocolli di intesa afferiscono sul software libero e della loro incidenza negativa sugli interessi rappresentati e tutelati dall'associazione ricorrente.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

L'interesse diretto, concreto ed attuale dell'associazione ricorrente all'accesso a tali documenti, ex art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/90, risulta evidente, sulla base della giurisprudenza amministrativa formatasi in materia di legittimazione degli Enti esponenziali di interessi diffusi e degli specifici precedenti della Commissione, puntualmente richiamati dalla ricorrente, alla luce di quanto rappresentato nel ricorso circa la finalità statutaria dell'associazione ricorrente di assicurare la promozione del software libero e dei formati aperti, in particolare nell'ambito della Pubblica Amministrazione, che potrebbe essere pregiudicata dai protocolli di intesa in questione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita ad esaminare l'istanza di accesso della ricorrente nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Ditta di

contro

Amministrazione resistente: Enel Servizi s.r.l.

Fatto

Il signor, nella qualità di titolare della Ditta esercente attività di vigilanza privata e reception, classificatasi seconda nella graduatoria relativa alla procedura negoziata tra fornitori qualificati, avviata, ai sensi dell'art. 232 del d.lgs. n. 163/2006, dalla Enel Servizi s.r.l. per l'affidamento dei servizi di vigilanza e reception presso gli uffici civili ed industriali di Enel ubicati nelle province di e di, con nota del 9.7.2008, inoltrava istanza di accesso a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara chiedendo, in particolare, il rilascio di copia dei seguenti atti e documenti: delibera relativa alla composizione della commissione di gara; verbali completi della commissione di gara; graduatoria delle imprese partecipanti, comprensiva della tabella dei costi offerti per il servizio di vigilanza e custodia non armata e reception; copia delle giustificazioni dei costi delle imprese partecipanti; copia dei certificati camerali delle imprese partecipanti; eventuali richieste della commissione successive alla data del 17.4.2008 aventi ad oggetto l'integrazione dei documenti relativi alla giustificazione dei costi ovvero alla sospetta anomalia; delibera dell'Enel servizi s.r.l. relativa all'eventuale aggiudicazione definitiva all'impresa aggiudicataria dei servizi oggetto di gara; delibera dell'impresa aggiudicataria relativa alla ripartizione delle competenze del raggruppamento temporaneo di imprese in ordine all'esecuzione del contratto oggetto di gara.

Con nota del 7.8.2008 Enel servizi comunicava alla ditta oggi ricorrente di non poter dar seguito integralmente all'istanza di accesso agli atti, tenuto conto dell'opposizione del controinteressato, fondata su esigenze connesse alla tutela dei segreti industriali e private commerciali oltre che alla riservatezza di rapporti con terzi, manifestando l'intenzione di consentire solo l'accesso alla documentazione non coperta da riservatezza.

Con ulteriore nota del 25.9.2008 la ditta ricorrente ribadiva la propria istanza di accesso sia nella forma della visione che della estrazione di copia.

In data 7.10.2008, presso gli uffici di Enel, venivano esibiti alla ricorrente alcuni dei documenti richiesti, specificamente indicati nel ricorso alla Commissione; la ricorrente insisteva nella richiesta di rilascio di copia di tutti gli atti di gara al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi giudiziarie competenti. In data 15.10.2008 il difensore della ricorrente, recatosi nuovamente presso gli uffici di Enel, prendeva visione di 2 plichi sigillati contenenti i giustificativi dei costi, della visura camerale della s.r.l. e del provvedimento di opposizione all'accesso della capogruppo del raggruppamento.

In data 29.10.2008 la ricorrente insisteva nella propria istanza di estrazione di copia di tutta la documentazione di gara.

Con ricorso del 29.10.2008 la ditta di, ritenuta l'illegittimità del rifiuto da parte di Enel s.r.l. di consentire l'accesso mediante

estrazione di copia di tutta la documentazione di gara, adiva la Commissione per ottenere l'accesso richiesto.

Diritto

Nessun dubbio può sussistere circa la configurabilità in astratto di un diritto di accesso ai documenti relativi alla procedura in questione espletata da Enel Servizi, società appartenente al gruppo Enel, e quindi indirettamente partecipata dallo Stato, cui non può esser negata la qualifica di gestore di pubblici servizi, ex art. 23 della legge n. 241/90.

Allo stato degli atti si deve ritenere superata la questione della necessità di tutelare eventuali segreti industriali, sollevata dal controinteressato Istituto di vigilanza privata notturna e diurna s.r.l. (risultato aggiudicatario del servizio), posto che Enel Servizi s.r.l. ha comunque consentito l'accesso a tutti i documenti e gli atti di gara, sub specie di visione degli stessi, in data 15.10.2008.

In tale data la società ricorrente ha potuto esaminare tutta la documentazione in questione, essendo stata consentita la visione anche dei documenti contenuti in due buste sigillate, in cui erano presenti anche i giustificativi dei costi, vale a dire documenti che, nell'ottica del controinteressato, sarebbero tutelati dal segreto industriale.

Evidentemente Enel servizi s.r.l. nel consentire l'esame integrale di tutta la documentazione di gara ha mostrato di ritenere che l'interesse alla tutela di eventuali industriali fosse recessivo rispetto all'interesse della società ricorrente all'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per la difesa dei propri diritti ed interessi in giudizio, conformemente a quanto disposto dall'art. 24 comma 7 della legge n. 241/90.

L'accesso alla documentazione sub specie di esame della stessa da parte della ricorrente non ha comportato la rinuncia da parte della stessa a far valere il diritto di accesso vantato dalla stessa, come è confermato dal fatto che la ditta in data 29.10.2008 ha reiterato integralmente la propria originaria istanza di accesso, soddisfatta solo parzialmente in data 15.10.2008.

Tale istanza è assolutamente fondata, alla luce dell'inequivoco disposto dell'art. 25 comma 1 della legge n. 241/90, a norma del quale "Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia...".

A differenza di quanto previsto dal testo originario della legge n. 241/90, secondo il quale in alcuni casi il diritto di accesso era esercitabile solo mediante esame dei documenti, (arg. ex art. 24, comma 2, lettera d) del testo originario della legge n. 241/90, secondo il quale con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/1988, pur potendosi prevedere l'esclusione del diritto di accesso a tutela della riservatezza di terzi gruppi, imprese e persone, avrebbe dovuto garantire comunque agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza fosse necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici), per effetto delle modifiche apportate dalla legge 15/2005, il diritto di accesso è sempre esercitabile mediante estrazione di copia dei documenti.

Nel caso di specie, Enel servizi s.r.l., consentendo l'esame di tutta la documentazione di gara ha sostanzialmente riconosciuto la sussistenza del diritto di accesso, ma ha arbitrariamente escluso la possibilità di estrazione di copia della predetta documentazione.

Pertanto il ricorso deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita Enel servizi s.r.l. a riesaminare l'istanza della ricorrente nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Questura di Napoli

Fatto

Il signor, destinatario di un avviso orale emesso in data 6/10/2008 dal Questore di Napoli, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 1423 del 1956, con istanza di accesso depositata in data 16.10.2008, a mezzo del suo legale, chiedeva in visione i documenti propedeutici al provvedimento in questione, con riserva di estrarne copia, specificando che tale istanza era motivata dall'esigenza di acquisire i dati necessari per la eventuale difesa in giudizio dei suoi diritti.

In data 14/10/2008 l'Amministrazione negava l'accesso ai documenti, alla stregua del D.M. n. 415/1994, trattandosi di documenti inerenti all'attività di prevenzione della criminalità.

Con ricorso del 28.10.2008 il signor adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso ai documenti in questione, assumendo l'illegittimità del diniego di accesso opposto dall'Amministrazione, anche alla luce del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Diritto

L'Amministrazione, a sostegno del diniego di accesso opposto al ricorrente, invoca il disposto dell'art. 3 del D.M. 10.5.1994 n. 415 del Ministro dell'Interno (recante il regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi) che, alla lettera a), tra l'altro, sottrae espressamente all'accesso gli atti e i documenti inerenti all'attività di prevenzione della criminalità.

Si tratta di una previsione contenuta in una fonte normativa secondaria che riecheggia il disposto dell'art. 24 comma 6, lettera c) della legge n. 241/90, a norma del quale il Governo può, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge n. 400/1988, sottrarre all'accesso i documenti riguardanti le azioni strumentali alla tutela dell'ordine pubblico ed alla prevenzione della criminalità.

Il diniego di accesso al documento in questione appare legittimo, ancorché il ricorrente abbia motivato la propria istanza di accesso con riferimento al diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

E' ben vero che l'interpretazione letterale dell'art. 24 comma 7 della legge n. 241/90 potrebbe far propendere nel senso della fondatezza delle lagnanze del ricorrente, affermando la necessità di garantire comunque ai richiedenti l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, anche qualora tali documenti rientrino in una delle categorie di documenti per i quali l'accesso è escluso, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della legge, o può essere escluso da un regolamento adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge n. 400/1988, sulla base della previsione dell'art. 24, comma 6, della legge.

Ma tale interpretazione non può essere accolta, implicando, tra l'altro, la conseguenza, palesemente assurda, della necessità di garantire addirittura l'accesso ai documenti coperti da segreto di Stato, laddove la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici del richiedente.

Ma, a ben vedere, un esame più approfondito della stessa formulazione letterale dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/90, consente di pervenire ad un'interpretazione ragionevole della disposizione in parola, utilizzando come chiave di lettura la precisazione, contenuta nel secondo periodo della stessa, che, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del d.lgs. n. 196/2003, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Si tratta di una specificazione che vale ad individuare nella sola riservatezza la causa di esclusione dell'accesso che viene superata quando l'accesso stesso è funzionale all'esercizio del diritto di difesa

Tale interpretazione dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/90- secondo la quale è garantito comunque il diritto di accesso qualora la conoscenza dei documenti sia necessaria ai fini della cura o della tutela degli interessi giuridici del richiedente solo con riferimento ai documenti riguardanti la vita privata o la riservatezza- si palesa assolutamente in linea con l'originaria formulazione dell'art. 24 della legge stessa, il cui comma 2, lettera d), prima dell'entrata in vigore delle innovazioni introdotte dalla legge n. 15/2005, pur autorizzando il Governo ad emanare, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/1988, uno o più decreti intesi a disciplinare, tra l'altro, casi di esclusione del diritto di accesso (ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 24, comma 1), in ragione dell'esigenza di salvaguardare alcuni beni giuridici specificamente indicati, garantiva comunque il diritto di accesso, sub specie di visione degli atti relativi a procedimenti amministrativi la cui conoscenza fosse necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici dei richiedenti, solo con riferimento ai documenti contenenti dati coperti da riservatezza (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, VI Sez., 20 febbraio 2008, n. 590).

I documenti richiesti dal ricorrente, attenendo alle azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico ed alla prevenzione della criminalità, rientrano nel novero dei documenti che sono stati legittimamente sottratti all'accesso dal D.M. n. 415/1994.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Personale e della Formazione, via Arenula 7, 00186 ROMA

Fatto

....., vincitore del concorso a 64 posti di assistente addetto gli Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti, indetto con decreto ministeriale 19 dicembre 1992, ha presentato al Ministero della Giustizia istanza di accesso ai titoli dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria e destinati come prima sede di servizio in Roma.

Chiarisce il ricorrente che avverso il provvedimento con il quale la Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali del Ministero della Giustizia ha risolto il contratto individuale di lavoro del ricorrente stipulato il 12 dicembre 1997, è pendente un ricorso innanzi al Consiglio di Stato. I documenti su indicati, pertanto, sono necessari per tutelare gli interessi del ricorrente nel giudizio pendente innanzi al Supremo Organo della giustizia amministrativa.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla scrivente Commissione. Specifica, ancora, il nel presente ricorso che i documenti sono necessari per supportare nel giudizio in corso la eventuale censura di manifesta disparità di trattamento.

L'amministrazione ha inviato una nota alla scrivente Commissione con la quale ha accolto l'istanza di accesso ed ha invitato il ricorrente a presentarsi presso gli uffici per potere estrarre copia dei chiesti documenti.

Diritto

Con nota del 25 novembre l'amministrazione ha comunicato di avere concesso l'accesso ai chiesti documenti, determinando così la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:, rappresentato e difeso dall'avv., ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in

contro

Amministrazione resistente: Istituto Secondario di Primo Grado "....."

Fatto

....., genitore del minore, l'8 agosto 2008, ha presentato istanza di accesso all'Istituto Secondario di Primo Grado ".....", ai seguenti documenti:

1. estratto del verbale del Consiglio di Istituto relativo ai criteri della formazione delle classi prime;
2. piano dell'offerta formativa (P.O.F.), anno scolastico 2008 – 2009;
3. verbale o estratto del verbale della riunione nel corso della quale è stata istituita la commissione incaricata della formazione delle classi;
4. verbale della riunione della commissione, ed in particolare dei criteri seguiti per la formazione delle classi prime;
5. elenchi delle varie sezioni di classi prime e l'indicazione della seconda lingua;
6. atto e/o motivazione con il quale è stato disposto il ritiro degli elenchi dall'albo della scuola, avvenuto il 22 luglio 2008;
7. i nominativi di eventuali alunni che, a seguito della pubblicazione degli elenchi, hanno ottenuto il trasferimento presso altra sezione.

A seguito della comunicazione con la quale l'amministrazione ha invitato il ricorrente a specificare le motivazioni a sostegno dell'istanza,, l'11 settembre 2008, ha specificato che i documenti su indicati sono necessari per curare e difendere in giudizio gli interessi del figlio, nell'ipotesi in cui l'amministrazione non abbia rispettato i criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto, dal piano dell'offerta formativa, dalla circolare ministeriale del 14 dicembre 2007, n. 110 del dipartimento per l'istruzione – direzione generale per gli ordinamenti scolastici.

L'amministrazione, con nota del 26 settembre 2008, ha respinto l'istanza di accesso in quanto priva di adeguata motivazione atteso che il ricorrente ha ottenuto il nulla osta per il trasferimento presso altro istituto fin dal 28 agosto c.a.

Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'Istituto Secondario di Primo Grado ".....", l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Specifica, nel presente ricorso, di avere presentato domanda di iscrizione, insieme ad un amico, nella sezione ove è somministrato l'insegnamento del tedesco come seconda lingua; non essendo stata soddisfatta tale richiesta ha presentato l'istanza di accesso precedentemente indicata.

Precisa, poi, il ricorrente, che l'istanza di accesso è volta a verificare che l'amministrazione abbia applicato le procedure vigenti per la formazione delle classi.

L'amministrazione con nota del 17 novembre 2008, dopo avere ripercorso la vicenda alla base del presente ricorso, chiarisce di avere inserito il minore nella classe 1G di seconda lingua francese/tedesco in base ai criteri stabiliti dal consiglio d'istituto,

della normativa riguardante la formazione delle classi e tenuto conto dell'indirizzo musicale dell'istituto. Afferma, poi, l'amministrazione di ritenere il ricorso infondato atteso che l'interesse è fondato su elementi ipotetici quali possibili futuri cambiamenti d'istituto.

Diritto

Il ricorso è fondato.

....., quale genitore del minore, nel modulo di iscrizione presso l'Istituto Secondario di Primo Grado ".....", ha espresso la preferenza, successivamente non soddisfatta, per l'insegnamento del tedesco quale seconda lingua.

I documenti richiesti e precedentemente indicati, sono necessari per verificare se l'amministrazione ha correttamente applicato i criteri stabiliti dalla normativa per la formazione delle classi prime sia nella fase antecedente la pubblicazione degli elenchi degli iscritti, sia nella fase successiva nel corso della quale sono state effettuate delle modifiche alla composizione delle classi conseguente al trasferimento di alunni tra le diverse sezioni.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 l'Istituto Secondario di Primo Grado "..... - a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Cassino

Fatto

....., proprietaria di un'unità immobiliare che presenta due vedute su via all'altezza dei civici 35/39 all'altezza della porta di ingresso dell'esercizio commerciale denominato, gestito dalla s.r.l., ha presentato al comune di Cassino due istanze di accesso rispettivamente in data 12 e 16 settembre, 2008, aventi ad oggetto il rapporto e/o verbale di accesso effettuato dai vigili urbani il 2 settembre 2008 relativo all'esercizio commerciale denominato, eventuali altri verbali di accessi precedenti o successivi a tale data, ogni altro documento connesso all'eventuale permesso di costruire relativo alla struttura realizzata sulla via all'altezza del civico 33, eventuali verifiche effettuate dall'amministrazione inerenti il posizionamento di fioriere collocate sul marciapiede di via

Specifica la ricorrente che i documenti sono necessari al fine di tutelare in giudizio i propri interessi, atteso che sul marciapiede di via all'altezza dei civici 35/39 sono state realizzate delle costruzioni che compromettono il diritto di veduta della ricorrente.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al comune di Cassino l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in esame.

In base al combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006 questa Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione comunale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, deve essere presentato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è, quindi, dubbio che a decidere dei ricorsi avverso le determinazioni del comune di Cassino sia competente non questa Commissione bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Condominio Primavera

contro

Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

L'amministratore del Condominio Primavera di via del comune di, il 25 luglio 2008, ha presentato all'amministrazione comunale istanza di accesso alla pratica amministrativa concernente l'istanza di permesso a costruire in sanatoria, presentata dal condomino, a seguito del condono della trasformazione del locale box in un vano abitabile.

Specifica il ricorrente che il condomino, proprietario del box n. 7 e della relativa cantina identificata con lettera "a", posti nel piano interrato dell'edificio, ha trasformato il locale box in un vano abitabile e sostituito l'originaria apertura per autoveicoli con una porta blindata. A seguito di tali modifiche il condominio ricorrente ha intimato a ripristinare lo stato dei luoghi al momento del collaudo dell'immobile; tuttavia, non avendo il condomino provveduto ad eliminare le modifiche apportate, il condominio ricorrente ha chiesto al comune di, alla A.S.L. alla provincia di Foggia ed al Comando dei Vigili del Fuoco di intervenire al fine di verificare la legittimità della condotta del condomino ed, eventualmente, di adottare gli opportuni provvedimenti. Poiché, nonostante la richiesta del condominio di emanazione di un'ordinanza di ripristino della originaria destinazione del box, l'amministrazione comunale non ha provveduto ad adottare alcun provvedimento, il ricorrente ha presentato l'istanza di accesso precedentemente indicata.

Avverso il silenzio rigetto l'amministratore del condominio Primavera, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di annullare il diniego tacito e di ordinare al comune di l'accesso i documenti su indicati.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in esame.

In base al combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006 questa Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione comunale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, deve essere presentato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è, quindi, dubbio che a decidere dei ricorsi avverso le determinazioni del comune di sia competente non questa Commissione bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali – Direzione generale delle politiche previdenziali - Divisione VI – via Flavia 6, 00187 ROMA

Fatto

....., a seguito di mobilità dai ruoli del Corpo Forestale dello Stato a quelli della Regione Veneto, ha chiesto a quest'ultima ed all'Inps di volere optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previsto per il ruolo di provenienza.

A seguito dell'emanazione del provvedimento negativo da parte della Regione Veneto, ha presentato un primo ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso l'amministrazione regionale, la quale lo ha, tramite la Prefettura – U.T.G. inviato al Ministero del Lavoro.

Successivamente l'amministrazione regionale ha inviato alla ricorrente due provvedimenti dell'Inps, con i quali l'ente dapprima ha accolto e, dopo, ha rigettato la richiesta della ricorrente.

Avverso tale provvedimento negativo la ha presentato un secondo ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Al fine di partecipare al procedimento contenzioso mediante la presentazione di memorie, la ricorrente ha chiesto al Ministero di potere accedere, con riferimento al primo ricorso avverso la Regione Veneto ai seguenti documenti:

1. relazione illustrativa della Regione Veneto;
2. relazione illustrativa della Prefettura – U.T.G. di Venezia;
3. relazione ministeriale per il Consiglio di Stato.

Mentre con riferimento al secondo ricorso presentato avverso il provvedimento dell'Inps, la ricorrente ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti:

4. relazione illustrativa dell'I.N.P.D.A.P.
5. relazione ministeriale per il Consiglio di Stato, ove esistente.

L'amministrazione ha concesso l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 4 e 5, ossia la relazione illustrativa dell'I.N.P.D.A.P. e la relazione ministeriale per il Consiglio di Stato, mentre ha negato l'accesso, perché inesistenti, ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2 e 3 ossia la relazione illustrativa della Regione Veneto, la relazione illustrativa della Prefettura – U.T.G. di Venezia e la relazione ministeriale per il Consiglio di Stato.

Peraltro, l'amministrazione ha anche aggiunto che, ai sensi dell'art. 42 del R.D. 21 aprile 1942, "è precluso l'accesso alle controdeduzioni alla relazione ministeriale presentate dall'interessato".

Avverso tale provvedimento di parziale rigetto, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali – Direzione generale delle politiche previdenziali, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

La ricorrente, con nota inviata a questa Commissione il 24 novembre, preso atto dell'inesistenza dei documenti di cui ai punti nn. 1 e 2, ha dichiarato di volere parzialmente cessare la materia del contendere. Aggiunge, però la ricorrente, di avere appreso che la relazione al Consiglio di Stato relativa al ricorso contro l'I.N.P.D.A.P. non è stata ancora perfezionata. Pertanto, la ricorrente al fine di non dovere presentare un'ulteriore istanza di accesso alla suddetta relazione, ha chiesto all'amministrazione di differirne l'accesso al momento del suo perfezionamento, ed ha domandato a questa Commissione di volere invitare il Ministero ad individuare la durata del periodo di differimento dell'accesso e, al relativo termine di scadenza, a rilasciare il chiesto documento.

Diritto

Il Ministero del Lavoro ha negato l'accesso al documento di cui al punto n. 5 perché, trattandosi di documento in via di formazione, è ancora inesistente.

Al riguardo si rileva che secondo il disposto dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione".

Pertanto, non essendo possibile imporre, con l'istanza di accesso, un "*facere*" per la formazione di atti o documenti nuovi, (tra gli altri T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 07 agosto 2006, n. 1605), la scrivente Commissione esprime l'avviso che il ricorso sia infondato.

Mentre, con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 2, ossia la relazione illustrativa della Regione Veneto e la relazione illustrativa della Prefettura – U.T.G. di Venezia, questa Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara con riferimento alla richiesta di accesso alla relazione illustrativa della Regione Veneto ed alla relazione illustrativa della Prefettura – U.T.G. di Venezia parzialmente cessata la materia del contendere, mentre respinge il ricorso con riferimento alla relazione ministeriale per il Consiglio di Stato.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Regione Marche dei Carabinieri.

Fatto

Il signor, Appuntato dei Carabinieri in servizio effettivo presso la stazione di(Macerata), in data 10.10.2008, essendo stato escusso a sommarie informazioni, in qualità di persona informata dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Fermo, chiedeva al Comando Regioni Carabinieri Marche di conoscere l'esito dell'istruttoria, nonché (sic) “..tutti gli atti amministrativi e/o penali riguardanti la vicenda sopra descritta, custoditi nei relativi archivi”, rappresentando la necessità di prendere diretta cognizione di tali documenti per tutelare i propri diritti.

Con nota del 23.10.2008 il Comando Regione Carabinieri Marche indicava al ricorrente la possibilità di chiedere l'acquisizione dei documenti relativi all'istruttoria eventualmente scaturita dalle sommarie informazioni rese il 2.5.2008 dall'istante presso la competente autorità giudiziaria, secondo il disposto degli artt. 116 e 243 c.p.p.

Con nota dell'11.11.2008 il signor adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso a tutta la documentazione amministrativa sicuramente formata e detenuta in forza di consolidate prassi interne all'Amministrazione di appartenenza del ricorrente che prevedono la possibilità, anche nella fase delle indagini preliminari pendenti nei confronti di un dipendente la possibilità di porre in essere atti amministrativi nei suoi confronti (segnalazioni, rapporti sul fatto, ecc.).

In particolare il ricorrente fonda il suo convincimento che, a seguito della sua escussione a sommarie informazioni quale persona informata dei fatti in un procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di Fermo, sia scaturito un procedimento disciplinare nei suoi confronti dalla lettera “D”- che sta per disciplina -, che compare nel protocollo della lettera del 16.10.2008 allegata al ricorso inviata dall'Ufficio personale del Comando della Regione Carabinieri Marche al Nucleo Relazioni per il pubblico dello stesso Comando in data 16.10.2008.

Diritto

Preliminarmente si osserva che non è condivisibile l'assunto del ricorrente, secondo il quale l'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso avrebbe dovuto trasmettere tale istanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.p.r. n. 184/2006.

L'autorità inquirente che abbia acquisito nel corso delle indagini preliminari un documento o un atto amministrativo non può essere qualificata come autorità amministrativa nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, perché si tratta di un'autorità giudiziaria estranea alla Pubblica Amministrazione, nei confronti non è configurabile il diritto di accesso disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale acquisizione costituisce un atto di indagine coperto dal segreto, ai sensi dell'art. 329 c.p.p.; pertanto l'Amministrazione, ancorché abbia formato o comunque detenuto i documenti confluiti nel fascicolo delle indagini preliminari, non può consentirne l'accesso ai soggetti interessati che potranno comunque rivolgersi al pubblico ministero procedente, ai sensi dell'art. 116 c.p.p., al fine di estrarne copia.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.